

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. dott. | Raffaella Genovese | Presidente |
| 2. dott. | Anna Rita Motti | Consigliere |
| 3. dott. | Raffaella Della Vista | Giudice Ausiliario relatore |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del giorno **11 Luglio 2022** la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al **n. 3566/2016 R.G. Sez. Lav.**

TRA

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- in persona del Legale rapp. pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso, Mauro Elbert e Gianluca Tellone, giusta procura generale alle liti in atti, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Ferraris c/o Ufficio Legale INPS

- Appellante

E

IOZZINO Pasquale e IOZZINO Elisabetta, quali EREDI di Iozzino Raffaele, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leopoldo e Luciano Spedaliere e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo studio legale associato Spedaliere in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 85, giusta procura in atti

nonché

ONINA Immacolata e IOZZINO Maria Giovanna, quali EREDI di Iozzino Raffaele

-contumaci-

- Appellati

Oggetto: appello avverso la sentenza del **Tribunale di Torre Annunziata**, in funzione di Giudice del Lavoro, **n. 2289 del 30/4/2013**.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20/2/2012 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, rappresentava di essere stato dipendente della Fincantieri di Castellamare di Stabia con le mansioni di carpentiere dal 14/10/1970 al 31/3/1998 e di aver avuto continuo

contatto con materiali contenenti amianto. Deduceva di aver maturato il diritto a pensione ad aprile 1998, con riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 L. 257/1992 per il periodo dal 14/10/1970 al 31/12/1988, come da attestato di esposizione dell'INAIL, e che a seguito di accertamento tecnico peritale datato 12-16/2/2011, svolto in altri giudizi analoghi, l'Ing. Raffaele Cioffi incaricato dal Tribunale di Torre Annunziata aveva concluso per un'esposizione qualificata all'amianto fino a tutto il 1992 per i lavoratori della Fincantieri s.p.a., individuando tra le maestranze esposti in maniera significativa all'amianto anche i carpentieri navali, come il ricorrente, odierno appellato. Quindi, chiedeva accertarsi il proprio diritto a godere del beneficio di cui all'art. 13 della L. 257/1992 anche relativamente al periodo compreso dal 1/1/1989 al 31/12/1992, con conseguente rivalutazione dell'1,5 dei contributi previdenziali per detto periodo ai fini del trattamento pensionistico, condannando l'istituto alla maggiorazione della pensione in godimento.

Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado in parziale accoglimento della domanda dichiarava il diritto del ricorrente alla rivalutazione a fini pensionistici (coefficiente 1,5) ai sensi dell'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 e succ. modifiche per il periodo 1/1/1989 – 31/12/1992, con condanna dell'INPS al ricalcolo della pensione già in godimento e al pagamento della metà delle spese processuali.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5/6/2013 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza in oggetto e, ritenendo erronea l'interpretazione della normativa vigente offerta dal giudice di prime cure, reiterava l'eccezione di decadenza dall'azione prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, così come modificata dalla L. n. 11/2011, ribadendo che avendo il ricorrente già ottenuto al momento del pensionamento (aprile 1998) il riconoscimento parziale della prestazione per un limitato periodo per il quale era stata certificata l'esposizione qualificata all'amianto, doveva ritenersi maturata la decadenza per il periodo successivo richiesto in quanto dalla data del pensionamento decorreva il termine di decadenza triennale per impugnare il provvedimento amministrativo, sostenendo pure che la proposizione di una nuova domanda amministrativa, nella specie inviata in data 24/11/2011, non impediva il consumarsi della decadenza, quindi, contestando anche nel merito la sussistenza di prova dell'esposizione qualificata all'amianto, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto in primo grado, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Sì ricostituiva il contraddittorio e l'appellato chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese con attribuzione.

All'udienza dell'8/5/2017 il giudizio veniva interrotto a causa del decesso dell'appellante Iozzino Raffaele, quindi l'INPS avendo interesse alla prosecuzione del giudizio, proponeva istanza di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi.

Si costituivano in giudizio gli eredi Iozzino Pasquale e Iozzino Elisabetta, che resistevano al gravame richiamando le argomentazioni difensive già svolte dal de cuius, non si costituivano i coeredi Onina Immacolata e Iozzino Maria Giovanna, che restavano contumaci.

All'udienza fissata per la discussione la Corte, **a seguito di trattazione della causa in forma scritta ex art. 83 lett. H) del D.L. 18/2020, art. 221 commi 2 e 8 D.L. n. 34/2020 e D.L. n. 125/2020 e succ. modifiche e integrazioni**, acquisite brevi note di trattazione scritta delle parti, decideva come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Osserva il Collegio che risulta dagli atti che Iozzino Raffaele aveva già ottenuto il beneficio per il periodo fino a tutto il 1988, e che ha agito in primo grado per l'ulteriore periodo intercorrente dall'1/1/1989 a tutto il 1992.

La prima domanda amministrativa non risulta essere stata prodotta in atti e, quindi, non può ritenersi che la stessa abbia avuto ad oggetto unicamente il periodo poi riconosciuto.

Solo nel 2011, ovvero dopo ben oltre tre anni dall'avvenuto parziale riconoscimento del beneficio amianto (fino a tutto il 1988) l'appellante ha proposto domanda amministrativa e nel 2012 ha adito nuovamente il Giudice per chiedere l'accredito di un ulteriore periodo dal 1989 al 1992 di presunta esposizione all'amianto.

Pertanto, è fondata la doglianza dell'INPS riguardante il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza per una errata applicazione dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, in quanto, essendo stato già chiesto (e parzialmente ottenuto) il beneficio contributivo in discorso, non appare possibile presentare una nuova domanda amministrativa.

Ed invero, non può ritenersi che la successiva domanda amministrativa presentata dal ricorrente nell'anno 2011 per l'accredito di un ulteriore periodo di lavoro non attestato possa assumere rilievo ai fini della identificazione di un diverso e successivo dies a quo per il decorso della decadenza.

Del tutto correttamente l'Inps (cfr. atto di appello) richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la decadenza non può essere aggirata attraverso la presentazione di una successiva domanda, posteriore alla già maturatasi decadenza, diretta ad ottenere il beneficio de quo, in quanto la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione e Cass. n. 1629/12; n. 8926/11).

Tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda possa consentire il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi (Cass.cit.,n.8926/11).

Si tratta del resto del riconoscimento di un diverso calcolo della medesima prestazione pensionistica, prestazione che è e resta unica, non essendo ammissibile che un soggetto trasformi un diritto unico al ricalcolo della pensione in autonomi diritti al ricalcolo di singoli periodi contributivi.

Pertanto, assorbite tutte le altre censure, l'appello deve essere accolto con il conseguente rigetto della domanda proposta da parte appellata nel giudizio di primo grado.

Considerata la complessità delle questioni affrontate, la natura della causa e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, a parere del Collegio sussistono giusti motivi per la compensazione tra gli eredi costituiti dell'appellato delle spese processuali del doppio grado di giudizio, così emendando l'errore materiale contenuto del dispositivo, pertanto laddove è scritto "compensa tra le parti costituite le spese processuali del grado" deve leggersi "compensa tra le parti costituite le spese processuali del doppio grado di giudizio".

Nulla va disposto per le spese relativamente agli eredi di parte appellata rimaste contumaci.

PQM

La Corte così provvede:

- a) accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da parte appellata nel giudizio di primo grado;
- b) compensa tra le parti costituite "le spese processuali del grado", rectius "le spese processuali del doppio grado di giudizio";
- c) nulla per le spese per le parti contumaci.

Così deciso, Napoli **11 Luglio 2022**

Il Giudice Ausiliario Estensore

Dott. Raffaella Della Vista

Il Presidente

Dott. Raffaella Genovese